

IN BREVE n. 022-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

L'INPS STRINGE LE MAGLIE SUL REGIME PER LE DONNE

da Sole 24 ore - risposta 1618

D - Ho aderito nel settembre 2011 al fondo di solidarietà del credito tramite la banca, per la quale lavoro dall'8 novembre 1978, con accesso il 30 giugno 2013, fino al 1° luglio 2016 quando, secondo la regola precedentemente applicata per l'opzione contributivo donne, maturerei la decorrenza della pensione (vecchia finestra).

Il requisito viene maturato il 12 marzo 2015 al compimento dei 57 anni.

La circolare Inps n.35 e il decreto Milleproroghe ora precisano che la decorrenza deve intendersi entro il 2015. Però, aderendo al fondo di solidarietà, posso beneficiarne?

R - La questione è abbastanza complessa perché in discussione non è la diversità delle regole prima o dopo la riforma del 2011 ad opera della legge 214/2011, ma la nuova interpretazione fornita dall'Inps.

Prima della riforma, l'Inps (circolare 53/2011) si era limitata a estendere (dopo averlo negato in un primo momento) alle lavoratrici in questione il regime delle finestre mobili senza dare altre indicazioni.

L'ultima circolare, la 35/2012, fornisce una propria interpretazione legata al termine del 31 dicembre 2015 entro cui dovrebbe cessare la regola più favorevole alle donne del pensionamento con almeno 35 anni di contributi. L'Inps ha infatti precisato che le lavoratrici che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono optare, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

La norma di riferimento (articolo 1, comma 9, legge 243/2004, che ha introdotto il beneficio, stabilisce che: *"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità..."*

Personalmente riteniamo non corretta l'ultima precisazione dell'Inps in quanto *la norma dice che entro 31 dicembre 2015 debba essere conseguito il diritto all'accesso, ossia il diritto a maturare la pensione e non il diritto alla liquidazione della stessa.*

Fermo restando che nel caso in esame si deve rientrare nei soggetti salvaguardati per poter avere la certezza di applicare le regole precedenti, la possibilità di conseguire la pensione col regime sperimentale per le donne passa da un ricorso contro la decisione dell'Inps che metta in discussione l'interpretazione fornita con la circolare 35/2012.

Vedi in giornale PREVIDENZA:

PER LE DONNE CHE SCELGONO IL CONTRIBUTIVO USCITA POSSIBILE A 57 ANNI
a cura di Marco Perelli Ercolini

In base alla legge 243/2004 art.1 comma 9 le lavoratrici con almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, optando per il metodo contributivo nel calcolo della pensione, possono chiedere di andare in pensione maturando i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2015. Le riforma Monti-Fornero non cancella né modifica la norma .

Ora l'Inps con una propria interpretazione (circolare 37 del 14 marzo 2012 contenente disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap) precisa che anche in questi casi il requisito anagrafico dovrà essere adeguato alle speranze di vita a partire dal 2013 e che il trattamento (non lo stato giuridico di pensionato!) deve decorrere entro il 31 dicembre 2015 ovvero con l'applicazione delle finestre mobili il diritto deve essere raggiunto e fatto valere per le lavoratrici dipendenti 12 mesi prima ovvero entro il novembre 2014.

Va fatto presente che la norma delle 243, derogatoria dalla legge previdenziale, non prevede né aggancio alle speranze di vita né le finestre mobili e soprattutto recita che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici dipendenti possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni optando per una liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo e non parla quindi di - trattamento- in atto al 31 dicembre 2015.

Ed ecco la logica domanda: la così detta finestra mobile non è solo un differimento temporale economico? e come tale può alterare lo stato giuridico di "pensionato" che si consegue facendo la domanda avendo maturati i requisiti di età e contribuzione e cessando l'attività lavorativa?

Infatti era possibile, maturati i requisiti, cessare l'attività lavorativa e iniziare a percepire il trattamento economico decorsi i 12 mesi della finestra mobile poiché la permanenza al lavoro del periodo della finestra veniva concesso (tra l'altro continuando a versare la contribuzione previdenziale) solo per non lasciare il lavoratore per 12 mesi senza stipendio e senza pensione.

Fino a che punto, dunque, una norma derogatoria può soggiacere a nuove disposizioni generali se non è specificatamente richiamata?

Da ultimo una ulteriore precisazione sulla decorrenza dei termini: per gli iscritti all'INPS la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda maturati i requisiti, mentre per gli iscritti ex INPDAP la decorrenza è il giorno successivo a quello dell'accoglimento della domanda perfezionati i requisiti. In particolare, allora, le leggi dovrebbero essere solo lette e non interpretate.

IL DIRIGENTE MEDICO LASCIA DOPO 40 ANNI DI SERVIZIO

da Sole 24 ore - risposta 1621

D - Un dirigente medico di struttura complessa di ruolo, nato il 4 settembre 1946, è stato trattenuto in servizio, con delibera datata 1° marzo 2012, fino al raggiungimento del 40 anni di servizio effettivo e comunque non oltre il 70esimo annodi età, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 183/2010 e precisamente fino al 31 ottobre 2012. Il sanitario ha chiesto l'applicazione dell'articolo 24 della legge 214/2011 relativamente all'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni, più le aspettative di vita che, per lo stesso corrispondono a 42 anni e 6 mesi. Ciò consente di prorogarlo in servizio fino al 31 maggio 2015. Quindi, alla luce della circolare n.2/2012 della funzione pubblica, vorrei sapere se tale istanza può trovare accoglimento.

R - No, l'interessato non può rimanere in servizio oltre il 40° anno di servizio effettivo infatti il dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la nuova disciplina riguardante il nuovo requisito per la pensione anticipata (42 anni e 1 mese), prevista dall'articolo 24, comma 10 della legge 214/11, si applica esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici che, a decorrere dai 1° gennaio 2012, maturano i requisiti per il pensionamento. Poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre 2011, aveva maturato i requisiti per la pensione, non può essere trattenuto in servizio oltre il 40° anno di servizio effettivo e, pertanto, dovrà essere collocato a riposo al raggiungimento del predetto requisito.

....Da un lato si vuole aumentare l'età pensionabile ...tutti in pensione a 70 anni e più, ma dall'altro si rottamano lavoratori che sono arrivati all'età massima contributiva anche senza aver maturato l'età pensionabile!....

IL REQUISITO MINIMO E PASSATO A 20 ANNI

da Sole 24 ore - risposta 1635

D - Ho 61 anni; percepisco un assegno pensione di 977 euro. Mia moglie ha 58 anni e ha 15 annidi contributi, che le dovevano dare il diritto a un assegno di pensione minima raggiunti i 60 anni di età.

Dall'Inps ho saputo che le pensioni di 15 annidi contribuzione sono state eliminate; valgono solo quelle con 20 anni di contributi e 66 anni di età per le pensioni minime. E così?

R - L'Inps nella circolare n.35 del 14 marzo 2012 ha confermato il requisito minimo dei 20 anni per la pensione di vecchiaia secondo la manovra Monti.

L'istituto di previdenza, nella predetta circolare, afferma che nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti: non vedenti (articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 03/1992 e circolare Inps 66 del 1995) e invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992, circolare Inps 65 del 1995). L'agevolazione (requisito minimo dei 15 anni di contribuzione posseduto entro il 1992) era prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 3 del 30 dicembre 1992 (riforma Amato). Tenuto conto che numerosi assicurati (in prevalenza donne) potrebbero fruire di tale requisito minimo di 15 anni, contro quello di 20 anni, sarebbe opportuna una precisazione esplicita in proposito.

...Io aggiungerei che non si possono annullare diritti acquisiti che vanno ledere legittime aspettative previdenziali. E in questo senso è auspicabile che si attivino i sindacati dei lavoratori e di categoria.

I BENEFICI CONNESSI AL RISCATTO DI LAUREA

da Sole 24 ore - risposta 1655

D - Ho iniziato a lavorare, da docente precario, nel settore della scuola nel dicembre 1989. Nel 1998 ho avuto l'immissione in ruolo e ho chiesto il riscatto degli anni universitari.

Non ho ancora ricevuto risposta dal Tesoro.

Vorrei sapere quali sono i benefici di un eventuale riscatto, visto che devo lavorare comunque fino a 68 anni.

R - Il beneficio derivante dal riscatto della laurea ai fini pensionistici riguarda la possibilità di aumentare l'anzianità contributiva pari agli anni riscattati, sia per anticipare il diritto alla pensione anticipata (nel 2012, per gli uomini, sono necessari 42 anni e 1 mese di contributi, che aumenteranno nel corso degli anni per l'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita), sia per aumentare l'importo della massa contributiva utile ai fini del calcolo della pensione, nel caso di cessazione dal servizio per vecchiaia.

PA: UN'ECCEZIONE RESTARE IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI

da Sole 24 ore - risposta 1624

D - Sono primario ospedaliero; in aprile avrò 67 anni e ho già 40 anni di servizio effettivo.

Ritenevo che l'articolo 24 della Legge 214/2011, che ha nei suoi principi e criteri fondamentali (riportati al comma 1) la «flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa» mi consentisse di restare in servizio oltre maggio. Faccio presente che la mia azienda sanitaria è interessata a trattenermi in servizio, che il posto del mio ruolo non è destinato alla soppressione e che sono interessato a restare in servizio, non alla

incentivazione.

Parrebbe invece, in base ad una recente circolare della funzione pubblica, che io non possa restare in servizio. È vero? E possibile che sia stata fatta una legge che obbliga a restare in servizio chi vuole uscire ed obbliga ad uscire chi vuole restare, pur avendo nei criteri fondanti la flessibilità nell'accesso alla pensione?

R - In merito alla flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici fino all'età di 70 anni, l'articolo 24, comma 4 della legge 214/11 ha sancito il principio secondo il quale il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, salvo i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza.

In questo senso, la funzione pubblica ha stabilito che nel settore pubblico non opera il principio della permanenza in servizio sino a 70 anni, salvo che non si abbia raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione, nel qual caso, su domanda dell'interessato, l'Amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

In ogni caso, ai sensi della legge 186/04 è già prevista la possibilità, per i pubblici dipendenti, di permanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, ma tale periodo non è utile ai fini previdenziali in quanto l'importo pensionistico è cristallizzato alla data del raggiungimento del limite di età per il collocamento in quiescenza (circolare INPDAP n. 69 del 24 dicembre 2004).

...E allora, diminuendo il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione, non si predichi che rimanere al lavoro migliorerà l'assegno di pensione!

IL MEDICO ASL PUÒ ESSERE SUPERMINIMO IN PRIVATO

da Sole 24 ore - risposta 1700

D - Un laureato in medicina svolge la sua attività di ecografo in un centro Asl rispettando gli orari stabiliti.

Allo stato attuale le prestazioni vengono effettuate in modo esclusivo nei confronti dell'Asl.

Volendo aprire uno studio per svolgere l'attività di ecografo nei confronti dei privati, il medico può fruire del regime dei nuovi minimi?

R - La risposta, che viene fornita ai soli fini fiscali, è positiva poiché certamente l'attività è nuova e non si può considerare che sia mera prosecuzione di quella esercitata come dipendente, in quanto quest'ultima non cessa e, inoltre, l'organizzazione con cui si espleta l'attività autonoma è diversa da quella dell'Asl.

Queste considerazioni portano a concludere che sia applicabile il regime dei superminimi (regolato dall'articolo 27 del Dl 98/2011).

IL NUOVO MODELLO F24 SEMPLIFICATO

A meno di 20 giorni dalla scadenza dei pagamenti arriva una nuova modulistica.

Dall'1 giugno entra in scena l'F24 *semplificato*, un modello di pagamento più intuitivo e più snello ideato per agevolare i contribuenti che devono pagare e compensare le imposte erariali, regionali e degli enti locali, compresa l'IMU (Imposta Municipale Propria).

Il nuovo modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2012, è composto da un'unica pagina, consentendo così un notevole risparmio in termini di carta e di costi di archiviazione, e si divide in due parti: quella superiore è la copia per chi effettua il versamento, quella inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.

Il nuovo modello è utilizzabile dall'1 giugno 2012.

Attenzione che lo stesso giorno viene soppresso il modello F24 *predeterminato*, utilizzato per l'esecuzione dei versamenti dell'Ici.

Il Provvedimento chiarisce tuttavia che i modelli "F24 predeterminato" precompilati già distribuiti ai contribuenti possono essere utilizzati.

IN ALLEGATO A PARTE - F24 SEMPLIFICATO (documento 091)
F24 ORDINARIO Modulistica (documento 092)
F24 ORDINARIO Istruzioni (documento 093)

APPELLO DI ABRUZZO: CREARE UN FRONTE DI TUTTI IPENSIONATI PER LA DIFESA DELLE PENSIONI

Appello di Franco Abruzzo (Difensore civico dei giornalisti):

"Bisogna creare un grande fronte di tutti i pensionati italiani per individuare un meccanismo serio che adegui le pensioni al costo della vita, copiando anche i modelli tedesco, francese, spagnolo e inglese".

Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell'assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l'età.

Roma, 3 maggio 2009. La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l'individuazione di un meccanismo in grado di assicurare **"un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza"** alle variazioni del costo della vita. Quella sentenza è rimasta inascoltata. **"In Germania**, -come scrive Lisa Bartoli (Cgil-Spi) -, **i redditi da pensione sono sottoposti a tassazione solo per una quota pari al 27 per cento. In Francia**, ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico. **In Spagna**, l'agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione di imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito. **Nel Regno unito**, invece, sono previste sia una deduzione sia una detrazione. Nel primo caso, l'agevolazione consiste nell'elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni". Il problema fondamentale è uno solo: creare un vasto fronte dei pensionati italiani. Mettere attorno a un tavolo tutte le sigle sindacali, che si occupano dei pensionati e proporre al Governo e al Parlamento una piattaforma, che non prescinda, comunque, dai doveri solidarietà sociale che vincolano anche i cittadini pensionati verso gli altri e verso i giovani in primo luogo. Ci dedicheremo a questa iniziativa con impegno, ma soprattutto con la convinzione che i quasi 18 milioni di pensionati devono far sentire la propria voce per ottenere Giustizia. Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell'assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l'età.

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMU SUGLI IMMOBILI DEI CONIUGI

Domanda

Se i coniugi possiedono ciascuno un immobile in comuni diversi, è possibile per entrambi usufruire dell'agevolazione per l'abitazione principale?

Risponde A.Giordano

La risposta è affermativa, purché nel proprio immobile ciascun coniuge dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica. Il legislatore, infatti, non ha stabilito limitazioni nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché, come precisato nella circolare ministeriale n. 3/DF del 18 maggio 2012, *in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative.*

P.A. - CHIARIMENTI SUL DIVIETO DI RICHIEDERE CERTIFICATI GIA' IN POSSESSO DELLA P.A.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 5 del 23 maggio 2012, con la quale fornisce alcuni chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). In particolare sull'applicabilità ai certificati rilasciati per l'estero e a quelli da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. PUBBLICA AMM. Circolare n. 5 del 23.05.2012
(documento 095)
DPR 445/2000 (documento 096)**

ADDIO ALLA BUSTA PAGA: IL CEDOLINO PUO' ESSERE CONSEGNA TO AL LAVORATORE CON SITO WEB IN AREA RISERVATA

L'obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all'atto del pagamento della retribuzione, il prospetto paga, può essere assolto anche mediante la collocazione del suddetto prospetto paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato con apposita password o codice segreto personale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 13 del 30.05.2012
(documento 097)**

REGIME FISCALE - ULTIME NOVITA'

Chi può entrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio, per quanto tempo e quali sono le regole per poter usufruire dell'imposta sostitutiva del 5% e delle semplificazioni fiscali dedicate a giovani imprenditori e lavoratori in mobilità. Sono solo alcuni dei punti toccati dalla circolare 17/E, con cui l'Agenzia detta chiarimenti sulla disciplina di vantaggio introdotta dalla manovra correttiva (DL 98/2011) che assorbe i "vecchi minimi" e favorisce l'iniziativa imprenditoriale sostenendo i giovani e chi ha perso il lavoro. Il nuovo regime agevolato si applica solo per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno

ancora compiuto trentacinque anni possono, invece, prolungare la disciplina di vantaggio fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell'anno.

**IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE Circolare 17E del 31.05.2012
(documento 098)**

DALLA CASSAZIONE

Il medico deve trasmettere ai colleghi la relazione clinica del paziente che invia

Consigliare al paziente di rivolgersi ad altre strutture non esonera il medico curante dalle responsabilità per omessa relazione clinica (ai colleghi cui viene inviato) utile ad inquadrare il paziente e l'eventuale gravità.

Corte di Cassazione sezione IV penale - sentenza numero 13547 dell'11 aprile 2012

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sent.13547 da Guida al Diritto - Sole 24ore
(documento 094)**

Richiesta ferie

E' illegittimo il licenziamento del lavoratore per assenze ingiustificate se il datore di lavoro non riesce a smentire l'esistenza in azienda di una prassi secondo cui la richiesta delle ferie avviene tramite messaggio di posta elettronica, con concessione tacita fino a risposta contraria.

Corte di Cassazione - sentenza numero 7863 del 18 maggio 2012

Illegittimo l'accordo con il quale l'Asl trasferisce l'Irap sui medici che fanno attività intramoenia: è un costo che l'azienda deve sopportare da sola

L'Irap sulle prestazioni mediche in regime di libera professione intramoenia deve essere assolta dalla strutture sanitarie pubbliche e non dal medico. Nulla valgono regolamenti aziendali nei quali viene previsto il recupero dell'imposta.

Corte di Cassazione sezione lavoro - sentenza numero 8533 del 29 maggio 2012